Iva e versamento soglia minima

Il DLgs. 108/2024, nella parte in cui introduce modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari, contiene alcune novità di interesse che attengono, fra l'altro, all'ambito IVA.
La prima riguarda i **versamenti** dell'imposta che risultano dalle **liquidazioni periodiche**.

Si ricorda che il decreto "Adempimenti" (art. 9 del DLgs. 1/2024) ne aveva innalzato la soglia minima, con effetto a decorrere dalle somme dovute per l'anno d'imposta 2024, portandola dai precedenti 25,82 euro a **100 euro** sia per i soggetti passivi "mensili" che per i soggetti passivi "trimestrali" (per obbligo o per opzione).

L'art. 1 comma 4 del DPR 100/98 dispone che, nel caso in cui l'importo dovuto non superi detta soglia, il versamento debba essere effettuato "insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno".

Il decreto correttivo appena pubblicato introduce una nuova disposizione, in base alla quale, indipendentemente dal mancato superamento del limite di 100 euro, l'imposta risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre deve essere versata entro il **16 gennaio** dell'anno successivo.

Per quanto concerne i soggetti passivi "**trimestrali per opzione**", l'art. 2 comma 3 del DLgs. 108/2024 ha anticipato al 16 novembre – data che coincide con la scadenza ordinaria prevista per il terzo trimestre – il termine ultimo entro il quale devono essere effettuati i versamenti dell'imposta che risultano dalle liquidazioni dei primi tre trimestri dell'anno, nel caso in cui la somma dovuta non superi 100 euro (art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99). La previgente formulazione della norma lasciava invece tempo fino al 16 dicembre.

Un’ulteriore novità contenuta nel DLgs. 108/2024 riguarda la disposizione, anch’essa introdotta dal decreto “Adempimenti”, in base alla quale è consentita la **memorizzazione** elettronica e la **trasmissione** telematica dei **corrispettivi** giornalieri mediante soluzioni **software** che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. L’art. 2 comma 6 lett. c) del DLgs. 108/2024 elimina dall’art. 24 del DLgs. n. 1/2024 il riferimento alla trasmissione “dell’importo complessivo” dei corrispettivi.

La modifica, come si legge nella relazione illustrativa al decreto presentata nel corso dell’iter parlamentare, permette di evitare possibili dubbi applicativi dovuti alla circostanza che, allo stato attuale, nei registratori telematici è effettuata la memorizzazione dei singoli documenti commerciali, mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate riguarda il solo totale dei corrispettivi giornalieri.

Passando, poi, ai contribuenti che aderiscono al regime dell’**adempimento collaborativo**, essi non sono tenuti a prestare **garanzia** per il pagamento dei **rimborsi** delle imposte dirette e indirette. Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione per il **gruppo IVA**, l’esonero dalla prestazione della garanzia si applica ai rimborsi IVA eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo (art. 6 comma 6 del DLgs. 128/2015).

A questo proposito, il DLgs. n. 108/2024 prevede che l’esonero spetti a tali soggetti passivi anche per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore (18 gennaio 2024) del DLgs. 221/2023, con il quale è stato potenziato il regime in esame.

(MF/ms)